

Atto T0AUAX

Settore T Ambiente/Pianificazione Territoriale

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0063 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

Ufficio TH20 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni

C.d.R. 0023 Ecologia ed Ambiente

Fertirrigazioni: fanghi di depurazione

N. Reg. Decr. 506/2010 Data 28/10/2010

N. Protocollo 112215/2010 2

Oggetto: CANTINA SOCIALE DI ORMELLE SpA - ORMELLE -

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI

FANGHI DI DEPURAZIONE - D.Lgs. 152/2006,

D.Lgs. 99/1992 e D.G.R.V. n. 2241/2005.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda datata 30/06/2010 prot. prov. n. 72382 del 08/07/2010, con cui la CANTINA SOCIALE DI ORMELLE SpA, con sede in via Roma, 2 - ORMELLE - ha chiesto l'autorizzazione a effettuare lo spargimento su suolo agricolo dei fanghi di supero provenienti dal proprio impianto di depurazione, su terreni dell'Azienda Agricola ZANINOTTO GUIDO E FRANCO S.S. di Oderzo;

VISTI, inoltre, la relazione agronomica, le analisi dei terreni e l'atto di assenso del legale rappresentante dell'azienda agricola allegati alla domanda suddetta;

VISTA la deliberazione n. 2241 del 09/08/2005 - Direttiva B

- con cui la Regione Veneto ha, tra l'altro, introdotto l'obbligo della stabilizzazione dei fanghi preventivamente allo spargimento su suolo agricolo;

CONSIDERATO che l'impianto di depurazione dello stabilimento in questione funziona attualmente con impostazione di processo ad aerazione prolungata/basso carico del fango, ai sensi della suddetta deliberazione;

VISTA l'istruttoria condotta dagli Uffici, dalla quale emerge che i fanghi provenienti dall'impianto di depurazione della Cantina Sociale di Ormelle possono essere utilizzati in agricoltura con un processo di trattamento semplificato, poiché compresi nella tabella C della direttiva "B";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla C.T.P.A. in data 19/10/2010;

VISTI il D.Lgs. 99/92, la L.R. 3/2000, la deliberazione della Giunta Regionale n. 2241 del 09.08.2005 e il D.Lgs. 152/2006;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La CANTINA SOCIALE DI ORMELLE SpA, con sede in via Roma, 2 - ORMELLE - è autorizzata all'utilizzo su suolo agricolo dei fanghi di supero provenienti dal depuratore del proprio stabilimento, su terreni dell'azienda agricola

PROVINCIA DI TREVISO

ZANINOTTO GUIDO E FRANCO S.S., così censiti in catasto:
Comune di Oderzo, Fg. 4, Mapp. 72 - 275 - 150 - 149 - 146,
per una superficie complessiva di Ha 3.59.35 e una S.A.U.
di Ha 2.87.48.

ART. 2 - Il trasporto dei fanghi deve essere effettuato
dalla ditta stessa, dal proprietario dei terreni con mezzi
propri o da ditta autorizzata, ai sensi della vigente
normativa.

ART. 3 - L'utilizzo dei fanghi deve essere effettuato
nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) la Cantina Sociale di Ormelle è tenuta a condurre
l'impianto di depurazione, nel corso dell'intero ciclo
produttivo annuale, con l'impostazione prevista dal
progetto approvato. Eventuali variazioni alla struttura di
depurazione e ai dati di processo, con particolare
attenzione al carico idraulico e organico in ingresso e al
fattore di carico organico, nonché l'eventuale utilizzo di
coagulanti, flocculanti o altro reagente/additivo che la
ditta intendesse aggiungere in una qualsiasi delle sezioni
di depurazione, devono essere preventivamente comunicati a
questa Amministrazione e registrate in apposito quaderno;
- b) la frequenza di asporto dei fanghi di supero dalla vasca
di sedimentazione deve avvenire funzionalmente
all'impostazione del processo di depurazione, in modo da
non pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto,

come da progetto approvato;

c) non devono essere sparsi sui terreni agricoli fanghi provenienti da processi di depurazione biologica condotti a medio o ad alto carico senza preventiva stabilizzazione, ai sensi della D.G.R.V. n. 2241 del 09.08.2005;

d) le dosi massime di spandimento non devono superare i quantitativi che saranno di volta in volta comunicati da questa Amministrazione a seguito della notifica inoltrata dalla ditta, in osservanza a quanto prescritto al successivo Art. 4;

e) devono essere osservate le indicazioni del Codice di Buona Pratica Agricola e in particolare subito dopo l'applicazione deve essere effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Devono, inoltre, essere evitati la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno e il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;

f) è vietato lo spargimento dei fanghi sui terreni posti in set a side pluriennale.

ART. 4 - Il titolare dell'autorizzazione deve notificare, con almeno 20 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV, al proprietario dei terreni e al Comune interessato, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.

Ai sensi del D.Lgs. n. 99/1992, tale notifica deve

contenere:

- a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- b) l'identificazione catastale e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
- c) le colture precedenti e quelle previste successivamente allo spargimento dei fanghi;
- d) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi.

Alla notifica deve essere inoltre allegata una copia del referto relativo all'analisi chimica dei fanghi eseguita più recentemente, nell'osservanza di quanto stabilito dal successivo Art. 8.

ART. 5 - I fanghi da utilizzare in agricoltura, nelle varie fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione, devono essere gestiti in conformità a quanto disposto dal D.M. 17/12/2009 e s.m.i. circa il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

ART. 6 - Il titolare della presente autorizzazione è responsabile del corretto spandimento dei fanghi ed è tenuto a compilare un registro con pagine numerate progressivamente e timbrate dall'autorità competente al controllo avente le caratteristiche indicate nel modello C allegato alla direttiva "B". Tale registro deve essere conservato per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.

ART. 7 - I fanghi prodotti devono essere analizzati con la

frequenza indicata al comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 99/92; qualora i fanghi venissero stoccati, miscelati, trattati e/o additivati, devono essere sottoposti a ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla tabella B1/1 della direttiva "B". Nei rapporti di prova dei fanghi deve essere specificato che la procedura di campionamento e i metodi di analisi sono conformi a quanto indicato nel D.Lgs. 99/92, allegato II B.

ART. 8 - La presente autorizzazione ha validità 3 anni e può essere rinnovata su richiesta della ditta, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza, allegando le analisi dei terreni dove sono avvenuti gli spargimenti. Nei rapporti di prova dei terreni deve essere specificato che le procedure di campionamento e i metodi di analisi sono conformi al D.M. 13.09.1999.

Il verbale del campionamento deve essere redatto e presentato secondo il modello A allegato alla direttiva "B" e le operazioni di campionamento concordate con l'Osservatorio Suolo e Rifiuti dell'ARPAV.

ART. 9 - La presente autorizzazione può essere sospesa, modificata e revocata nei casi previsti all'art. 35 della L.R. 3/2000.

ART. 10 - La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi e i

provvedimenti di competenza di altri Enti.

ART. 11 - Il presente decreto va affisso all'Albo di questa
Amministrazione e a quello del Comune di Oderzo.

VB/mp

Simone Busoni


